



YACHT ALLIANCE 
Polizza

INDICE

	<u>Pag. N.</u>
Nota Informativa	2
Definizioni	4
Sezione A Perdite o Danni Materiali all'Unità da Diporto ART. A.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ART. A.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE A ART. A.3 - INDENNITA' AGGIUNTIVE	6
Garanzie aggiuntive sempre operanti (Sezioni B, C, D)	
Sezione B Guerra ed eventi socio politici ART. B.1 - GUERRE, SCIOPERI, TERRORISMO E RISCHI ASSOCIATI ART. B.2 - DETENZIONE ART. B.3 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE B ART. B.4 - RECESSO	7
Sezione C Spese Mediche ART. C.1 - SPESE MEDICHE ART. C.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE C	8
Sezione D Danni alla Persona ART. D.1 - DANNI ALLA PERSONA ART. D.2 - SCHEDA DI INDENNIZZO ART. D.3 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE D	8
Garanzie aggiuntive operanti se espressamente richiamate (Sezioni E, F)	
Sezione E Effetti Personali ART. E.1 - EFFETTI PERSONALI ART. E.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE E	9
Sezione F Responsabilità Civile verso Terzi ART. F.1 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ART. F.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE F	9
Sezione G Condizioni Generali di Assicurazione ART. G.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO ART. G.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO ART. G.3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ART. G.4 - LIMITI DI NAVIGAZIONE ART. G.5 - CONTINUITA' DELL'ASSICURAZIONE ART. G.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ART. G.7 - CESSIONE O TRASFERIMENTO DELLA ASSICURAZIONE ART. G.8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL NATANTE ART. G.9 - CATTURA E SEQUESTRO ART. G.10 - ULTERIORI CLAUSOLE ART. G.11 - RIMBORSO DEL PREMIO ART. G.12 - SINISTRI: CONDIZIONI GENERALI E PROCEDURE ART. G.13 - FACOLTA' DI RECESSO ART. G.14 - ONERI FISCALI ART. G.15 - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE ART. G.16 - LEGGE APPLICABILE ART. G.17 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE	9
Garanzia aggiuntiva operante se espressamente richiamata (Sezione H)	
Sezione H Assistenza Natanti ART. H.1 - PRESTAZIONI DELLA GARANZIA - CONDIZIONI DI OPERATIVITA' E LIMITI ART. H.2 - PRESTAZIONI ART. H.3 - COME CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	12
Condizioni Particolari valevoli per i Soci- Assicurati di ITAS Mutua	16
Documento alla firma per la sottoscrizione	17

NOTA INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 07/09/2005 n° 209

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Piazza delle Donne Lavoratrici 2.

Telefono 0461.891711

www.gruppoitas.it

e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it

ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

• Legge applicabile

La Compagnia applica al contratto la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

• Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

ITAS MUTUA - Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento
Fax 0461 891 840 - e.mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; **b)** numero della polizza e nominativo del Contraente; **c)** numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; **d)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; **e)** breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; **f)** ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'**IVASS**, Servizio Tutela degli Utenti, a mezzo posta (Via del Quirinale 21, 00187 Roma), o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura **FIN-NET**, accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D.Lgs.n.28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L.12 settembre 2014 n.132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.

3) Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione "Reclami".

Mediazione: Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono regolamentate dal D.lgs.04.03.2010 n. 28 e successive modifiche e dalle normative secondarie di attuazione.

• **Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione **si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C..

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppoitas.it - segreteria.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

Definizioni (in ordine alfabetico)

Apparato Motore

I motori principali ed ausiliari dell'Unità da Diporto e gli organi di propulsione e governo, inclusi i relativi equipaggiamenti, servomeccanismi ed impianti.

Appropriazione/requisizione

Cattura, impedimento, arresto, sequestro, restrizione, detenzione, confisca, nazionalizzazione, requisizione, espropriazione e relative conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo.

Assicurato

La persona fisica o giuridica o altro ente indicato nella Scheda di Copertura il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratori/Compagnia

ITAS Mutua

Atti Dolosi

Ogni comportamento (commissivo od omissivo) cosciente e volontario, che si traduce in un atto illecito, in cui l'intenzionalità verte sia sull'atto del soggetto agente sia sulle conseguenze dello stesso.

Battello di Servizio

Altro mezzo nautico a servizio dell'Unità da Diporto e munito di contrassegno permanente che indichi la sua appartenenza all'imbarcazione principale.

Contraente

Soggetto che stipula l'assicurazione.

Costi Ragionevoli

Gli importi che sarebbero pagati da un Assicurato ragionevolmente avveduto. **A titolo esemplificativo sono esclusi i costi relativi ai lavori eseguiti in orario straordinario e le maggiori spese sostenute per ridurre il tempo delle riparazioni.**

Diligenza

La diligenza "del buon padre di famiglia" comunemente messa in atto da un Assicurato ragionevolmente prudente.

Effetti Personali

Ogni bene di natura personale che non sia normalmente venduto come componente dell'Unità da Diporto, **esclusi i seguenti articoli:**

- Gioielli e orologi;
- Pellicce;
- Antichità e opere d'arte;
- Vetri e porcellane;
- Beni di consumo;
- Documenti, titoli di credito, garanzie;
- Travellers cheques, carte di credito e denaro contante;
- Beni collezionabili come monete e francobolli.

Evento Assicurato

Evento o serie di eventi dal verificarsi del/i quale/i derivi la perdita o il danno coperto dalla Polizza.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, indicato in corrispondenza di ogni Sezione della Scheda di Copertura, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro esclusi i casi di Perdita Totale Virtuale o Costruttiva, per i quali il sinistro sarà totalmente indennizzato. Qualora un sinistro dia luogo ad un reclamo relativo ad una o più sezioni della polizza, si applicherà la maggior Franchigia indicata.

Idoneità alla Navigazione/Navigabilità

Idoneità dell'Unità da Diporto a far fronte ai comuni pericoli della navigazione nei mari, fiumi, laghi o altre acque navigabili, con equipaggio abilitato, attrezzature e dotazioni adeguate, sufficiente quantità di combustibile e di viveri. I requisiti di navigabilità non riguardano esclusivamente le condizioni effettive dello scafo ma riguardano tutte le sue parti, equipaggiamenti, impianti ed organi meccanici.

Inabilità temporanea

Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata non superiore a 12 mesi consecutivi.

Invalità Permanente

Incapacità fisica che impedisca al soggetto lo svolgimento delle usuali attività ed in relazione alla quale non vi siano fondate prospettive di guarigione o recupero.

Lesioni Personali

Per lesione personale s'intende un danno all'integrità fisica improvviso e accidentale, con esclusione di malattie, affezioni o processi patologici degenerativi.

Limiti di Navigazione

Come definito dalla Scheda di Copertura, indicano l'area geografica di impiego dell'Unità da Diporto entro la quale è prestata la copertura assicurativa. Ogni impiego dell'Unità da Diporto al di fuori dei Limiti di Navigazione indicati nella Scheda di Copertura è coperto solo se specificamente e preventivamente autorizzato dagli Assicuratori per iscritto.

Modifica Contrattuale della Polizza

Ogni modifica alla Polizza che costituisca integrazione di essa o ne modifichi i termini originari. Può essere aggiunta al momento dell'emissione della Polizza o successivamente.

Organi di propulsione e governo

Timoni, bracci, assi ed eliche o sistemi di propulsione assimilati.

Perdita di un Arto

Perdita permanente causata dall'amputazione di una mano in corrispondenza del - o oltre il - polso ovvero di un piede in corrispondenza della - o oltre la - caviglia, inclusa la perdita totale e irreparabile dell'uso della mano, del braccio o della gamba.

Perdita Totale Costruttiva

Si verifica quando l'ammontare totale delle spese preventivabili per la riparazione dei danni materiali subiti dall'Unità da Diporto è superiore alla somma assicurata.

Perdita Totale Virtuale

Si verifica quando l'Unità da Diporto sia perita o risulti sommersa senza possibilità di rigalleggiamento.

Periodo di Assicurazione

Il periodo indicato dalla Scheda di Copertura per il quale è pattuita la durata della garanzia.

Polizza

L'insieme del presente documento, della Scheda di Copertura, delle eventuali Schede di Copertura sostitutive, di eventuali Modifiche Contrattuali, del Questionario, del trattamento dei Dati Personali, della Nota Informativa, di ogni altra informazione fornita dall'Assicurato e di ogni altro documento che prova l'assicurazione.

Questionario

Strumento attraverso il quale l'Assicurato comunica agli Assicuratori le informazioni inerenti il rischio da assicurare e che costituisce parte integrante della Polizza.

Scheda di Copertura

Parte della Polizza in cui sono inseriti dettagli della garanzia assicurativa.

Unità da Diporto

Indica l'Unità da Diporto descritta nella Scheda di Copertura, completa dell'apparato motore, degli organi meccanici, delle dotazioni elettroniche e degli equipaggiamenti, delle strumentazioni di bordo, purché adibiti in via esclusiva al servizio di essa, secondo i normali usi ed in ottemperanza a quanto disposto da leggi e regolamenti vigenti per la navigazione.

Utente Autorizzato

Ogni soggetto che utilizzi, impieghi o gestisca l'Unità da Diporto con l'autorizzazione dell'Assicurato.

Utilizzo

L'unità da Diporto descritta nella Scheda di Copertura è assicurata per uso diporto. L'uso diverso dal diporto dovrà essere espressamente concordato dagli assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura.

Vizio Intrinseco

Caratteristica intrinseca di un bene materiale che sia causa o concausa del deterioramento, danno o consumo del bene medesimo senza l'intervento di una causa esterna fortuita.

Vizio Occulto

Ogni vizio o difetto che non può essere riconosciuto da un soggetto con la comune normale diligenza.

Definizioni relative alla Sezione H) Assistenza Natanti

Ad integrazione di quanto previsto nelle Definizioni generali, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Avaria

Si intende il sinistro subito dall'imbarcazione per usura, difetto o rottura di sue parti che renda impossibile per il Contraente/Assicurato l'utilizzo dell'imbarcazione stessa in condizioni normali.

Assicurati

Le persone che si trovano a bordo dell'imbarcazione a titolo di equipaggio o di passeggeri, fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.

Estensione territoriale

Il luogo ove l'Assicurato ha subito il sinistro per cui richiede alla Struttura Organizzativa di intervenire.

Può essere nei porti ed approdi delle coste del Mar Mediterraneo e dei laghi italiani, ad eccezione della prestazione "INVIO DEL PERSONALE TECNICO" per la quale valgono le seguenti limitazioni:

- laghi italiani;
- coste italiane;
- coste francesi della Costa Azzurra da Tolone a Mentone e di tutta la Corsica.

Imbarcazione

Unità da diporto avente lunghezza, fuori tutto, inferiore a 24 metri, come descritta in polizza.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Malattia (improvvisa)

Alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, di acuta insorgenza, che colpisce senza essere manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

Sinistro

Il singolo fatto od avvenimento che si può verificare nel corso della validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza da parte del Contraente/Assicurato.

Struttura organizzativa

Struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n. 8 - 20135 MILANO - costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con la Società, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con gli Assicurati ed organizza ed eroga direttamente le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Sezione A - Perdite o Danni Materiali all'Unità da Diporto

ART. A.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Unità da Diporto ed i Battelli di Servizio sono coperti dalla presente assicurazione **fino alla concorrenza della somma assicurata** e durante l'utilizzo di diporto **entro i limiti di Navigazione indicati nella Scheda di Copertura** contro i rischi di perdite o i danni materiali originati da cause accidentali.

Le cause accidentali includono, ma non sono limitate al Furto, Negligenza e Atti Dolosi, **purché il sinistro abbia luogo durante il Periodo di Assicurazione.**

In caso di sinistro indennizzabile per perdite o danni materiali conseguenti ad un Evento Assicurato, l'importo indennizzabile dagli Assicuratori sarà determinato come segue:

- **PERDITA TOTALE VIRTUALE O COSTRUTTIVA DELL'UNITÀ DA DIPORTO:** non sarà applicata alcuna franchigia fino al valore dell'Unità da Diporto indicato nella Scheda di Copertura.
- **AVARIA PARTICOLARE:** i costi ragionevolmente sostenuti e documentati per la riparazione dell'Unità da Diporto o per la sostituzione di ciascun componente perduto, danneggiato o rubato con un componente similare e di valore non superiore a quello indicato nella scheda di copertura.

Sarà applicata una detrazione fino a 1/3 per la sostituzione di vele, manovre correnti, teli e cappe di protezione e motori fuoribordo.

La Franchigia Contrattuale sarà applicata così come indicato nella Scheda di Copertura.

- **SOLLEVAMENTO, RIMOZIONE E DISTRUZIONE DEL RELITTO:** a condizione che non sia operante un'altra copertura assicurativa RC e dove previsto dalla legge o da altre disposizioni delle autorità competenti la presente assicurazione copre i costi ragionevoli sostenuti per il tentato o effettivo sollevamento, rimozione o distruzione del relitto dell'Unità assicurata. Tali costi saranno in eccedenza al danno indennizzabile sotto la Sezione A occorso durante il periodo assicurativo indicato. **In nessun modo i costi rimborsabili saranno in eccesso alle somme assicurate relative all'Unità da Diporto indicate nella Scheda di Copertura.**

La Franchigia contrattuale sarà applicata così come indicato nella Scheda di Copertura.

ART. A.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE A

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite e/o i danni materiali relativi a:

- A.2.1 mancato mantenimento dell'Unità da Diporto in condizioni di Navigabilità;
- A.2.2 qualsiasi danno indiretto, incluso deprezzamento e ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione;
- A.2.3 dolo dell'Assicurato, o dei suoi familiari, del Contraente o di qualsiasi Utente Autorizzato;
- A.2.4 utilizzo dell'Unità da Diporto da parte dell'Assicurato o di qualsiasi Utente Autorizzato sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci, eccetto quelli assunti per scopi medici;
- A.2.5 utilizzo dell'Unità da Diporto per locazione, noleggio, scopo di lucro oppure per scuola di vela

o di guida salvo specifico patto scritto riportato nella scheda di copertura;

- A.2.6 utilizzo dell'Unità da Diporto per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- A.2.7 partecipazione a gare, incluse regate e relative manovre preliminari di partenza, test di velocità o prove cronometrate;
- A.2.8 degrado, usura, deterioramento graduale, Vizio Intrinseco, parassiti, gelo, muffa, funghi, vegetazione e organismi marini;
- A.2.9 Vizio Occulto di una parte dell'Unità da Diporto o del Battello di Servizio, rimanendo i danni causati dalla parte affetta da Vizio Occulto comunque indennizzabili;
- A.2.10 difetto o errore di progetto e costruzione e ogni spesa sostenuta per le relative modifiche;
- A.2.11 furto commesso o agevolato dall'Assicurato, dal Contraente, da loro familiari o da persone alle quali l'Unità da Diporto era stata affidata a qualsiasi titolo;
- A.2.12 furto di Battello di Servizio privo di contrassegno permanente che indichi la sua appartenenza all'Unità da Diporto così come indicato nella Scheda di Copertura;
- A.2.13 furto di organi meccanici ed equipaggiamenti purché non conseguente a Perdita Totale dell'Unità da Diporto o a effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del relativo compartimento o deposito;
- A.2.14 mancata o errata esecuzione di riparazioni, modifiche o lavori di manutenzione sull'Unità da Diporto;
- A.2.15 incisioni, abrasioni, ammaccature dell'Unità da Diporto durante il trasporto su strada, ferrovia o nave;
- A.2.16 teli, cappe di protezione e vele strappate dal vento.

Qualora un'Unità da Diporto sia progettata per una velocità massima che eccede i 17 nodi, gli Assicuratori non pagheranno alcun indennizzo relativamente a perdite o danni materiali all'Unità da Diporto o responsabilità verso terzi, o servizi di salvataggio per sinistri causati o derivanti da:

- A.2.17 caduta del motore fuoribordo quando la potenza in cavalli, così come dichiarata dal costruttore, sia superiore a 50 HP;
- A.2.18 incendio o esplosione sull'Unità da Diporto o Battello di Servizio a meno che il locale apparato motore non sia munito di idonei dispositivi antincendio adeguatamente installati e mantenuti efficienti in accordo con le norme previste dal costruttore e i regolamenti di sicurezza dello Stato di bandiera.

Inoltre, qualora un'Unità da Diporto sia progettata per una velocità massima che eccede i 17 nodi, gli Assicuratori non prenderanno in considerazione sinistri relativi a quanto segue, a meno che la Scheda di Copertura non indichi espressamente l'attivazione della garanzia:

- A.2.19 organi di Propulsione e Governo dell'Unità da Diporto o del suo Battello di Servizio quando l'imbarcazione misuri meno di 8.5 metri (28 piedi) di lunghezza o sia progettata per una velocità massima eccedente i 35 nodi, a meno che il danno

non sia conseguenza di Perdita Totale Virtuale o Costruttiva dell'Unità da Diporto derivante da un Evento Assicurato;

A.2.20 imbarcazioni di misura inferiore a 8.5 metri (28 piedi) di lunghezza e battelli pneumatici a chiglia rigida di qualsiasi lunghezza che abbiano subito furto, allagamento, arenamento o incaglio, affondamento o siano andate alla deriva mentre erano ormeggiate o ancorate incustodite a largo di una spiaggia o costa non protetta.

ART. A.3 - INDENNITA' AGGIUNTIVE

A.3.1 SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO: gli Assicuratori indennizzeranno fino al limite di EURO 1.000 o somma equivalente in altra divisa, per spese di vitto, alloggio e rimpatrio sostenute dall'Assicurato a seguito di evento coperto dalla presente Polizza se l'Unità da Diporto assicurata risulti inabitabile e si trovi fuori dal paese di residenza dell'Assicurato e fuori dal consueto sito di ormeggio così come dichiarato nel Questionario.

A.3.2 CICLI E CICLOMOTORI: la copertura è garantita per furto di cicli e ciclomotori perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura di compartimento o deposito o a seguito di Perdita Totale Virtuale dell'Unità assicurata. Ogni dettaglio relativo all'anno di costruzione, fabbricante, modello e valore dovrà essere dichiarato agli Assicuratori prima dell'attivazione.

A.3.3 ISPEZIONE DELLA CARENA A SEGUITO DI INCAGLIO: previo accordo, gli Assicuratori liquideranno i costi ragionevoli sostenuti per l'ispezione della carena dell'Unità da Diporto a seguito di incaglio anche qualora non venga riscontrato alcun danno e senza applicazione della franchigia contrattuale.

A.3.4 COSTI SOSTENUTI PER EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO: in circostanze che possano causare perdite o danni materiali all'Unità da Diporto, o dare altrimenti luogo a sinistro ai sensi della presente Polizza, è obbligo dell'Assicurato e dell'Utente Autorizzato adottare tutte le misure necessarie per evitare o diminuire tale danno. Previa applicazione della Franchigia, gli Assicuratori rimborseranno all'Assicurato ogni costo ragionevolmente sostenuto per evitare o diminuire il danno e non oltre la somma assicurata per l'Unità da Diporto.

A.3.5 INQUINAMENTO: qualora l'Unità da Diporto subisca danni a causa di un Evento Assicurato ai sensi della Sezione A della presente Polizza e si determini successivamente un pericolo di inquinamento, gli Assicuratori indennizzeranno qualsiasi perdita o danno all'Unità direttamente causato dall'Autorità Governativa che agisca per prevenire o ridurre tale rischio di inquinamento. La copertura ai sensi della presente clausola include qualsiasi spesa per perdite, danni o operazioni di pulizia e di inquinamento, responsabilità o spese imposte all'Assicurato dalle competenti Autorità a seguito di scarico, sversamento o fuoriuscita accidentali e improvvisi di oli, combustibili, scorie e materiali di risulta, sostanze chimiche o altri inquinanti dall'Unità Assicurata fino a un massimo di EURO 500.000 o somma equivalente in altra divisa.

A.3.6 SALVATAGGIO: la presente Polizza copre i costi ragionevolmente sostenuti per evitare o ridurre un danno indennizzabile ai sensi della Sezione A. È condizione inderogabile della presente assicurazione che l'Assicurato non accetti di pagare compensi relativamente a servizi di

salvataggio senza previo consenso degli Assicuratori. Si conviene comunque che l'Assicurato possa intraprendere ogni azione ragionevolmente necessaria per preservare i beni coperti da questa assicurazione.

A.3.7 TRASFERIMENTI TERRESTRI: la copertura prevista alla Sezione A della presente Assicurazione è estesa all'Unità da Diporto in transito su strada, ferrovia, traghetto o altro mezzo di trasporto marittimo o aereo, comprese le relative operazioni di carico e scarico. Tuttavia, per Unità da Diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di 8,5 metri, la copertura è attiva a condizione che il trasporto sia effettuato a cura di un'impresa di trasporti qualificata e che la distanza da percorrere non superi 20 Km.

A.3.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA (SOLO INCENDIO) PER UNITÀ DA DIPORTO DI UN VALORE NON SUPERIORE A EURO 1.000.000: gli Assicuratori rinunciano espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere presso il quale si trova l'imbarcazione, per danni da incendio durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'imbarcazione.

Sezione B - Guerra ed eventi socio politici

ART. B.1 - GUERRE, SCIOPERI, TERRORISMO E RISCHI ASSOCIATI

Ferme restando tutte le esclusioni previste nell'ambito del London Market (vedere "nota" sottostante) e quelle di seguito indicate, gli Assicuratori assicureranno l'Unità da Diporto per la somma indicata nella Scheda di Copertura contro perdite o danni materiali derivanti da:

B.1.1 guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommosse civili che ne derivino, o qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante;

B.1.2 cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento, restrizione, detenzione e relative conseguenze e qualsiasi tentativo fatto a tale scopo;

B.1.3 mine, siluri, bombe e qualunque altro ordigno bellico disperso o abbandonato;

B.1.4 scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte a manifestazioni in ambito lavorativo, tumulti o disordini civili;

B.1.5 atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici;

B.1.6 confisca o espropriazione.

Nota importante: le esclusioni del London Market sono consultabili collegandosi al seguente indirizzo internet http://www.lmalloyds.com/Web/market_places/marine/JWC/Join_War.aspx scaricando la circolare JWLA più recente nella sezione "Bulletins/Circulars".

ART. B.2 - DETENZIONE

Nel caso in cui l'Unità da Diporto sia oggetto di cattura, sequestro, fermo, restrizione, detenzione, confisca o espropriazione e l'Assicurato sia stato privato dell'Unità da Diporto per un periodo continuativo di 12 mesi e senza possibilità di recupero, gli Assicuratori indennizzeranno il valore dell'Unità così come indicato nella Scheda di Copertura.

ART. B.3 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE B

Sono esclusi dall'Assicurazione le perdite o danni materiali derivanti da:

- B.3.1 detonazioni di armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- B.3.2 scoppio di guerra fra qualsiasi dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese;
- B.3.3 requisizione o acquisizione forzosa;
- B.3.4 cattura, sequestro, fermo, restrizione, detenzione, confisca o espropriazione eseguiti o controllati da autorità governative o ogni altra pubblica autorità della nazione in cui l'Unità sia posseduta o registrata;
- B.3.5 sequestro, fermo, detenzione, confisca o espropriazione effettuate in base a norme di quarantena o a seguito di violazione di norme doganali o commerciali;
- B.3.6 procedure giudiziarie, omissioni relative al rilascio di garanzie o al pagamento di ammende o multe o oneri fiscali;
- B.3.7 richieste di indennizzo per somme indennizzabili da altra assicurazione sull'Unità da Diporto o che sarebbero comunque recuperabili da tale assicurazione se la presente polizza non fosse in vigore;
- B.3.8 richieste di indennizzo o spese dovute a ritardo.

ART. B.4 - RECESSO

Per quanto riguarda la Sezione B della presente Polizza, ciascuna delle parti potrà recedere mediante comunicazione scritta da farsi pervenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte con preavviso di 7 giorni fermo restando che il recesso sarà efficace allo scadere del 7° giorno successivo alla mezzanotte del giorno in cui sia stata ricevuta la predetta comunicazione. Gli Assicuratori possono comunque autorizzare il ripristino della Sezione B previo accordo sui nuovi tassi di premio e sulle condizioni o garanzie da applicare.

Indipendentemente dall'invio della comunicazione di recesso, la copertura prevista dalla Sezione B si intenderà automaticamente risolta in ognuno dei seguenti casi:

- B.4.1 atti di ostilità con detonazione di armi da guerra in ogni parte del mondo da parte di uno dei paesi indicati al precedente Articolo B.3.2
- B.4.2 scoppio di guerra fra qualsiasi paese di quelli indicati al precedente Articolo B.3.2
- B.4.3 requisizione a qualsiasi titolo dell'Unità da Diporto

Sezione C - Spese Mediche

ART. C.1 - SPESE MEDICHE

La presente polizza copre i costi per servizi medici, chirurgici, di trasporto in ambulanza, ospedalizzazione o al tri servizi medici professionali fino al limite di EURO 5.000, o somma equivalente in altra divisa, qualora i suddetti costi siano sostenuti a seguito di infortunio occorso durante il Periodo di Assicurazione a qualsiasi persona mentre si trovi a bordo

dell'Unità da Diporto con il consenso dell'Assicurato, incluso l'imbarco o lo sbarco.

ART. C.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE C

Sono escluse dall'indennizzo le spese mediche per:

- C.2.1 malattie o lesioni preesistenti;
- C.2.2 gravidanza;
- C.2.3 soggetti impiegati a qualsiasi titolo dall'Assicurato;
- C.2.4 utilizzo dell'Unità da Diporto per fini diversi dallo svago privato;
- C.2.5 suicidio o tentato suicidio;
- C.2.6 Assicurato o Utente Autorizzato che si trovi sotto l'influsso di alcol, droghe o farmaci che non siano assunti per scopi medici.

La persona infortunata dovrà fornire agli Assicuratori ogni informazione relativa al sinistro il più presto possibile.

Sezione D - Danni alla Persona

ART. D.1 - DANNI ALLA PERSONA

Nel rispetto dei termini e condizioni della presente Polizza, qualora l'Unità da Diporto sia utilizzata a fini privati di svago, la copertura include le lesioni personali o la morte (come indicato nella Scheda d'Indennizzo di cui sotto) subiti dall'Assicurato o da qualsiasi persona mentre si trovi a bordo dell'Unità da Diporto con il consenso dell'Assicurato include le operazioni di imbarco e sbarco dall'Unità da Diporto assicurata.

In caso di sinistro relativo alla Sezione D, gli Assicuratori potranno esigere dall'assicurato, o diverso soggetto per conto del quale la denuncia è presentata, di sottoporsi ad esame medico da parte di consulenti di fiducia degli Assicuratori.

ART. D.2 - SCHEDA DI INDENNIZZO

I massimali per i quali gli Assicuratori saranno obbligati a rispondere ai sensi della presente Sezione sono i seguenti:

- Morte EURO 20.000
- Perdita di uno o più arti EURO 20.000
- Perdita totale della vista ad uno o entrambi gli occhi EURO 20.000
- Inabilità Totale Permanente dopo 52 settimane EURO 20.000

ART. D.3 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE D

Sono esclusi dall'indennizzo:

- D.3.1 malattie o lesioni preesistenti;
- D.3.2 gravidanza;
- D.3.3 morte o inabilità insorte dopo 12 mesi dalla data del sinistro;
- D.3.4 lesione fisica o morte di persona che abbia compiuto almeno 75 anni alla data del sinistro;
- D.3.5 ogni somma eccedente in aggregato EURO 100.000 per ogni Periodo di Assicurazione;
- D.3.6 lesione fisica o morte di soggetti impiegati a qualsiasi titolo dall'Assicurato;
- D.3.7 suicidio o tentato suicidio;

D.3.8 lesione o morte dell'Assicurato e dell' Utente Autorizzato che si trovi sotto l'influsso di alcol, droghe o farmaci che non siano assunti per scopi medici.

Sezione E - Effetti Personali

Questa Sezione è operante solo se prevista nella Scheda di Copertura con l'indicazione del relativo massimale assicurato.

ART. E.1 - EFFETTI PERSONALI

Limitatamente ai termini e alle condizioni della presente Assicurazione, la garanzia è estesa agli Effetti Personali appartenenti all'Assicurato e ai suoi familiari contro furti, perdite o danni durante la giacenza di tali Effetti Personali a bordo dell'Unità da Diporto e durante l'utilizzo degli stessi nell'ambito dell'esercizio dell'Unità da Diporto. La garanzia è operativa anche durante il transito da e verso il luogo di residenza dell'Assicurato, verso e dall'Unità da Diporto.

La somma indennizzabile relativamente alla sezione Effetti Personali sarà limitata all'importo indicato nella Scheda di Copertura. Ogni singolo bene con valore eccedente il limite per singolo bene indicato nella Scheda di Copertura dovrà essere specificatamente dichiarato e accettato dagli Assicuratori prima di essere considerato coperto.

Se al momento del sinistro il valore di tutti gli Effetti Personali eccede la somma indicata nella Scheda di Copertura, l'Assicurato avrà diritto all'indennizzo in misura proporzionale al rapporto tra il valore indicato nella Scheda di Copertura e il valore effettivo di tutti gli Effetti Personali.

ART. E.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE E

Gli Assicuratori non pagheranno alcun indennizzo relativamente a perdite o danni materiali agli Effetti Personali derivanti da:

- E.2.1 degrado, usura, deterioramento graduale, Vizio Intrinseco, parassiti, gelo, muffa, funghi, vegetazione, organismi marini;
- E.2.2 dolo dell'Assicurato, o dei suoi familiari, del Contraente o di qualsiasi Utente Autorizzato;
- E.2.3 perdita di equipaggiamenti da immersione, a meno che non sia la conseguenza della Perdita Totale dell'Unità da Diporto o di un furto perpetrato mediante effrazione e scasso di mezzi di chiusura di un compartimento a bordo dell'Unità da Diporto.

Sezione F - Responsabilità Civile verso Terzi

Questa Sezione è operante solo se prevista nella Scheda di Copertura con l'indicazione del relativo massimale assicurato.

ART. F.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Nel rispetto dei Termini e delle Condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato, il Contraente o l'Utente Autorizzato di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni cagionati a terzi da:

- F.1.1 morte o lesione personale;
- F.1.2 perdita o danno a beni non appartenenti all'Assicurato o all'Utente Autorizzato;

F.1.3 ogni azione intrapresa dall'Assicurato o dall'Utente Autorizzato nel tentativo di evitare o ridurre la responsabilità dell'Assicurato oggetto della presente Assicurazione;

F.1.4 tentato o effettivo sollevamento, rimozione o distruzione del relitto dell'Unità Assicurata o del Battello di Servizio.

Il massimale relativo a questa Sezione è indicato nella Scheda di Copertura ed è limitato ad un singolo sinistro o ad una serie di sinistri originati da uno stesso Evento Assicurato.

Previo consenso e accordo scritto, gli Assicuratori indennizzeranno altresì:

- F.1.5 i costi ragionevoli sostenuti dall'Assicurato per la difesa in indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria;
- F.1.6 le spese legali sostenute per la difesa o l'azione legale a seguito di evento coperto dalla presente polizza anche qualora non sia stata avviata un'azione giudiziaria.

ART. F.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE F

Sono esclusi dall'assicurazione relativa alla responsabilità civile verso terzi i danni derivanti da:

- F.2.1 lesione o morte cagionata a soggetti impiegati a qualsiasi titolo dall'Assicurato o dall'Utente Autorizzato;
- F.2.2 sinistri causati o subiti da praticanti lo sci d'acqua mentre siano al traino dell'Unità Assicurata o Battello di Servizio o si preparino ad essere trainati, salvo estensioni specificatamente previste nella Scheda di Copertura;
- F.2.3 sinistri causati o subiti da soggetti impegnati in qualsiasi forma di attività di immersione;
- F.2.4 sinistri causati o subiti da soggetti impegnati in sport acquatici e attività come il traino di "banane" o ciambelle gonfiabili, aquaplaning, kitesurfing o ogni altra attività aviotrasportata, inclusa ogni attività di preparazione al traino;
- F.2.5 condanna al pagamento di danni punitivi ed esemplari, multe o penali erogate in base a qualsiasi regolamento o legge;
- F.2.6 perdite o danni a terzi provocati durante il trasporto terrestre, stradale, ferroviario o marittimo dell'Unità da Diporto.

Sezione G - Condizioni Generali di Assicurazione

ART. G.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

È condizione inderogabile della presente Polizza che l'Assicurato adotti tutte le misure necessarie e/o opportune per mantenere l'Unità da Diporto in condizioni di adeguata manutenzione e di navigabilità, nonché per evitare o diminuire il danno. L'inadempimento di tale obbligo potrà pregiudicare o ridurre il diritto all'indennizzo ai sensi della presente Polizza.

ART. G.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita

totale o parziale del diritto all'indennizzo, e possono essere causa di annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1998 cod. civ.

Nel caso in cui gli Assicuratori rifiutino la copertura ai sensi della presente clausola, il relativo premio sarà rimborsato.

ART. G.3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

ART. G.4 - LIMITI DI NAVIGAZIONE

Salvo diversamente pattuito nella Scheda di Copertura, la presente Polizza si intende operante per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

ART. G.5 - CONTINUITA' DELL'ASSICURAZIONE

Se alla scadenza del periodo di validità della presente Polizza, l'Unità da Diporto è in fase di navigazione o in pericolo o si trova in un luogo di rifugio, la relativa copertura continuerà automaticamente fino all'arrivo dell'Unità da Diporto al primo scalo o approdo sicuro, a condizione che la circostanza sia comunicata agli Assicuratori appena possibile e che l'Assicurato provveda a corrispondere il sovrappremio che sarà richiesto dagli Assicuratori.

ART. G.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO

La presente Polizza ha effetto dalle ore e giorno indicato nella Scheda di Copertura, se il premio o una rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore e giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore e giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi delle disposizioni dell'art 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure agli Assicuratori qualora concordato.

ART. G.7- CESSIONE O TRASFERIMENTO DELLA ASSICURAZIONE

La presente Polizza costituisce un contratto fra Assicurato e Assicuratori e non può essere ceduta o trasferita a terzi, a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto da parte degli Assicuratori.

ART. G.8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL NATANTE

In caso di trasferimento della proprietà dell'Unità da Diporto, a qualsiasi titolo, la presente Polizza si intenderà automaticamente risolta alla data di trasferimento di proprietà, a meno che gli Assicuratori non abbiano preventivamente ed espressamente comunicato il loro accordo al mantenimento della copertura ai sensi del precedente paragrafo.

ART. G.9 - CATTURA E SEQUESTRO

La presente Polizza esclude la copertura in relazione a perdite, danni, richieste di riscatto, spese o qualsiasi altra responsabilità e obbligo derivanti da – o connesse a – cattura, sequestro, arresto, atti di costrizione, detenzione, dirottamento o rapimento dell'Assicurato, degli Utenti Autorizzati, noleggiatori, ospiti o altre persone.

ART. G.10 - ULTERIORI CLAUSOLE

G.10.1 CLAUSOLE DI ESCLUSIONE (CL 370/380)

La clausola di esclusione (cl 370) riguardante la contaminazione da sostanze radioattive ("institute extended radioactive contamination exclusion clause") e la clausola di esclusione (cl 380) riguardante le armi chimiche, biologiche, biochimiche, elettromagnetiche e gli attacchi cibernetici ("institute chemical, biological, biochemical, electromagnetic weapons and cyber attack exclusion clause) sono integrate nella presente polizza come segue:

G.10.1.1 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE (CL 370) RIGUARDANTE LA CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE

In caso di conflitto e/o incompatibilità della presente clausola con altra clausola contenuta nella presente Polizza sarà considerata prevalente la presente clausola.

In nessun caso questa Assicurazione coprirà perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate, in tutto o in parte, o comunque derivanti da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da carburanti nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzo di combustibili nucleari;
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- elementi radioattivi, tossici o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. La presente esclusione non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;
- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

G.10.1.2 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE (CL 380) RIGUARDANTE LE ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE, ELETTROMAGNETICHE E GLI ATTACCHI CIBERNETICI

- fermo restando quanto previsto nella clausola successiva, in nessun caso questa Assicurazione coprirà perdite, danni, responsabilità o spese risultanti da cause o concause dirette o indirette derivanti dall'uso o dal funzionamento, come mezzo per infliggere danno morale o fisico, di sistemi informatici, programmi software, codifiche dolose, virus, elaborazioni o ogni altro sistema elettronico;
- ove la presente clausola sia abbinata ad assicurazioni che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, o atti di ostilità da parte o contro una potenza belligerante o atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, la suddetta clausola non sarà operante per escludere sinistri (altrimenti coperti) derivanti dall'uso di computer, sistemi informatici, programmi software o altro sistema elettronico per il lancio e/o la guida e/o il fuoco di qualsiasi arma o missile.

ART. G.11 - RIMBORSO DEL PREMIO

In caso di trasferimento di proprietà dell'Unità da Diporto, a qualsiasi titolo, e di conseguente risoluzione automatica della presente Polizza gli Assicuratori rimborseranno il premio netto giornaliero non goduto pro-rata previa trattenuta del premio minimo così come indicato nella Scheda di Copertura. Ove un premio addizionale (PA) sia stato addebitato per una traversata o evento specifico ovvero per includere

Rischi di Regata, tale premio non sarà comunque rimborsabile.

In caso di Perdita Totale Virtuale o Costruttiva indennizzata ai sensi della presente Polizza, non sarà concesso alcun rimborso del premio dovuto per il restante Periodo di Assicurazione.

In caso di estensione della polizza ove l'evento coperto dalla stessa non si sia verificato il premio addizionale per tale estensione non sarà rimborsato a meno che gli Assicuratori non siano stati avvisati del mancato verificarsi dell'evento, a pena di decadenza, entro 7 giorni dall'inizio della suddetta estensione.

ART. G.12 - SINISTRI: CONDIZIONI GENERALI E PROCEDURE

G.12.1 - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro, le parti concordemente pattuiscono che, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore o all'Intermediario autorizzato a concludere il contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Tale comunicazione dovrà contenere una breve descrizione dell'evento corredata di nomi e indirizzi di testimoni o di terzi reclamanti o potenziali reclamanti.

Tutte le richieste di indennizzo/risarcimento, lettere, citazioni, atti o documenti ricevuti da parte di terzi dovranno essere inviati agli Assicuratori o all'Intermediario autorizzato a concludere il contratto al più presto e prima che l'Assicurato provveda autonomamente a dare risposta. L'Assicurato dovrà fornire ogni assistenza e informazione ragionevolmente richiesta.

Gli Assicuratori avranno comunque la facoltà di richiedere all'Assicurato ogni prova documentale riguardante la causa (an) e l'entità (quantum) del danno per quale è avanzata la richiesta di indennizzo/risarcimento. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli Assicuratori avranno facoltà di richiedere le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo e recapiti dell'Assicurato;
- numero di polizza;
- data del sinistro;
- causa della perdita o danno;
- preventivi di riparazione ove disponibili;
- dettagli della perdita o danno unitamente alla relativa quantificazione, se conosciuti;
- dettagli della polizza in vigore inclusi numeri di riferimento del sinistro;
- nomi e indirizzi di altre parti coinvolte nel sinistro o responsabili di esso;
- descrizione delle lesioni eventualmente subite da qualsiasi soggetto assicurato ai sensi della presente polizza o delle perdite o danni ai beni o delle lesioni subite da terzi;
- nomi e indirizzi dei testimoni.

Le informazioni suddette permetteranno agli Assicuratori di effettuare una valutazione iniziale delle responsabilità e dell'entità del danno oggetto di reclamo. Gli Assicuratori potranno, a loro discrezione, richiedere comunque all'Assicurato di fornire ulteriori informazioni e/o documentazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- originali delle ricevute d'acquisto, fatture, libretti d'istruzione o fotografie;
- date d'acquisto e ubicazione dei beni che abbiano subito perdita o danno;

- copia della denuncia di evento straordinario nei casi e modalità previste all'art. 60 del Codice della Nautica da diporto (D. lgs. 171/2005).

Gli Assicuratori potranno all'occorrenza nominare un perito di fiducia per verificare le circostanze del sinistro, e valutare i danni.

G.12.2 - AMMISSIONI VERSO TERZI

Non potrà essere riconosciuta alcuna responsabilità, né assunto alcun impegno, né fatta alcuna offerta, promessa o pagamento, né sostenuta alcuna spesa anche legale da parte dell'Assicurato o altro soggetto a bordo dell'Unità da Diporto senza preventivo consenso scritto da parte degli Assicuratori.

G.12.3 - PREVENTIVI DI RIPARAZIONE E CAPITOLATI

L'Assicurato dovrà ottenere il consenso scritto degli Assicuratori prima di autorizzare eventuali riparazioni. Su richiesta degli Assicuratori dovranno essere forniti preventivi di riparazione alternativi.

G.12.4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Nel caso in cui il sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza sia coperto da altre polizze di assicurazione stipulate presso altre Compagnie gli Assicuratori saranno obbligati in misura proporzionale rispetto alla quota di rispettiva pertinenza in relazione al sinistro.

ART. G.13 - FACOLTA' DI RECESSO

La presente Polizza ha la durata indicate nella Scheda di Polizza e si intenderà cessata alla data della sua naturale scadenza, salvo che le parti abbiano confermato la loro volontà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo.

In caso di Perdita Totale Virtuale o Costruttiva che abbia dato luogo ad un indennizzo da parte degli Assicuratori, il presente contratto cessa di pieno diritto e il premio annuo resta in ogni caso acquisito dagli Assicuratori.

Le parti si riservano peraltro la reciproca facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni, nei seguenti casi:

- in caso di aggravamento del rischio, secondo la normativa di cui agli artt. 1897 e 1898 del Cod. Civ. ed art 522 del Cod. Nav.;
- in caso di sinistro entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica del sinistro stesso.

ART. G.14 - ONERI FISCALI

Le imposte, tasse e tutti gli oneri previsti dalla legge relativi al premio e al contratto sono a carico del Contraente.

ART. G.15 - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

Nessun (ri)assicuratore dovrà provvedere alla copertura e nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a pagare qualsiasi danno o provvedere a qualsiasi beneficio di cui alla presente copertura, qualora il pagamento di tale danno e/o la copertura potesse esporre tale (ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione sotto la risoluzione delle Nazioni Unite o di sanzioni di natura commerciale ed economica, leggi o regolamentazioni dell'Unione Europea del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. G.16 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n. 07/09/2005 no. 209, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

ART. G.17 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della polizza è soggetta alla giurisdizione italiana con foro competente il Tribunale di Genova.

Sezione H - Assistenza Natanti

Questa Sezione è operante solo se prevista nella Scheda di Copertura.

ART. H.1 - PRESTAZIONI DELLA GARANZIA - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ E LIMITI

Per l'attivazione delle prestazioni di seguito descritte è indispensabile contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, secondo le modalità indicate all'Art. H.3 - COME CHIAMARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. In caso contrario il Contraente/Assicurato decadrà da ogni diritto d'indennizzo.

Tutte le prestazioni qui di seguito elencate, fatta eccezione per le "INFORMAZIONI PRONTE", non possono essere fornite più di tre volte per ciascun tipo entro il medesimo anno di validità della garanzia o suo periodo inferiore se previsto in polizza.

Ulteriori diverse limitazioni ed esclusioni sono riportate in corrispondenza della descrizione di ciascuna prestazione.

ART. H.2 - PRESTAZIONI

H.2.1 INVIO DI PERSONALE TECNICO

Qualora, a seguito di avaria durante la navigazione, rilevata tramite consulto telefonico tra gli Operatori della Struttura Organizzativa ed il Contraente/Assicurato, l'imbarcazione di questi risulti immobilizzata e si constati la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato non reperibile in loco entro 48 ore, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto con il mezzo più rapido disponibile al momento, personale tecnico qualificato.

Le spese di andata e ritorno, di vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico inviato, sono a carico della Compagnia **fino ad un massimo di Euro 780,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa e ad accertarsi che le queste vengano eseguite accuratamente.

Esclusioni

Sono escluse dalla Garanzia la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione sul posto, che l'Assicurato provvederà a saldare direttamente al tecnico.

Istruzioni

Il Contraente/Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando i propri dati identificativi nonché quelli riferiti all'imbarcazione (cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione dell'imbarcazione, nonché numero di matricola del motore e sua potenza HP).

H.2.2 INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Qualora, a seguito di avaria durante la navigazione risultino necessari pezzi di ricambio destinati alla riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'imbarcazione, ritenuti indispensabili alla navigazione stessa dalla Struttura Organizzativa e non reperibili in loco, quest'ultima, a fronte della prestazione da parte del Contraente/Assicurato di sufficienti garanzie di restituzione del valore dei pezzi da procurarsi, provvede al loro reperimento ed all'invio con il mezzo più rapido a disposizione, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio.

La Compagnia si fa carico delle spese di spedizione **fino ad un massimo di Euro 520,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi, che dovrà essere rimborsato dall'Assicurato, nonché le spese doganali per il ritiro dei ricambi giunti a destinazione, che dovranno essere saldate dal Contraente/Assicurato. La Garanzia non include pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice abbia cessato la fabbricazione o che richiedano l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

La Compagnia non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa comunicando i seguenti dati:

a. per l'Imbarcazione: cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione;

b. per il motore: tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza HP.

Inoltre fornire ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti (es. numero di riferimento della casa costruttrice). La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi inviati.

H.2.3 INVIO DOCUMENTI IN CASO DI NECESSITÀ

Qualora, il Contraente/Assicurato durante la navigazione abbia necessità di ricevere i documenti relativi all'imbarcazione e/o i propri documenti personali e/o i documenti dei propri compagni di viaggio, e la Struttura Organizzativa valuti gli stessi come effettivamente indispensabili, quest'ultima provvederà a prelevarli presso l'indirizzo comunicato dal Contraente/Assicurato ed a recapitarli allo stesso.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese d'invio **fino ad un massimo di Euro 30,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Esclusioni

La prestazione non è operante qualora le indicazioni fornite dal Contraente/Assicurato comportino la violazione delle Leggi vigenti.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa fornendo l'esatto indirizzo dove prelevare i documenti richiesti.

H.2.4. RICERCA DI UNO SKIPPER E/O DI UN EQUIPAGGIO

Qualora:

a. a seguito di avaria, l'imbarcazione resti immobilizzata per la riparazione **per oltre 8 giorni** dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa ed il Contraente/Assicurato non possa attendere sul posto che la riparazione sia ultimata;

b. oppure, in caso di furto dell'imbarcazione, questa venga ritrovata successivamente al rientro del Contraente/Assicurato;

c. o ancora, il Contraente/Assicurato non sia abilitato a condurre l'imbarcazione e lo skipper della stessa sia impossibilitato a farlo, causa malattia o infortunio; la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e ad inviare in loco uno skipper e/o un equipaggio, in treno o aereo, a seconda delle disponibilità, tenendo a proprio carico i costi sostenuti per la ricerca del personale indicato.

Esclusioni

La Garanzia non include le spese di viaggio dello skipper e dell'eventuale equipaggio per raggiungere l'imbarcazione, che restano a carico del Contraente/Assicurato.

Ugualmente a carico del Contraente/Assicurato sono il vitto a bordo e la retribuzione di skipper ed equipaggio, oltre alle spese del carburante necessarie per effettuare la riconsegna l'imbarcazione.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa fornendo i dati relativi al luogo in cui si trova l'imbarcazione e il motivo della richiesta.

Lasciare comunque sull'imbarcazione le istruzioni per l'utilizzo degli strumenti e dei comandi di bordo, unitamente ai documenti dell'imbarcazione da recuperare.

H.2.5 RIENTRO DEGLI ASSICURATI

Qualora:

- a seguito di avaria, l'imbarcazione resti immobilizzata per la riparazione **per oltre 8 giorni** dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa;
- si verifichi la perdita totale o il furto dell'imbarcazione; la Struttura Organizzativa provvederà a fornire al Contraente/Assicurato ed ai suoi compagni di viaggio, un biglietto ferroviario di prima classe, o aereo di classe economica, per raggiungere la propria residenza in Italia. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di Euro 520,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.**

Esclusioni

La Garanzia non copre gli accompagnatori del Contraente/Assicurato in eccedenza rispetto al numero massimo di persone trasportabili dall'imbarcazione, così come riportato sui documenti di navigazione.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa fornendo:

- riferimenti e recapiti telefonici del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni;
- copia del preventivo da cui risulti che la riparazione comporterà un fermo superiore agli 8 giorni;
- copia della denuncia di Perdita Totale o di Furto, formalmente presentata alle Autorità Marittime.

Il Contraente/Assicurato dovrà richiedere esclusivamente alla Struttura Organizzativa che questa procuri e metta a sua disposizione i biglietti di viaggio.

H.2.6 SPESE PORTUALI DI GUARDIANAGGIO

Qualora l'imbarcazione resti immobilizzata **per oltre 8 giorni** dall'avvenuta segnalazione alla Struttura Organizzativa a seguito di:

- avaria
- malattia improvvisa o infortunio dello skipper, per cui nessuno degli Assicurati risulti abilitato a condurre l'imbarcazione;

la Compagnia terrà a proprio carico le spese portuali e di guardianaggio **fino ad un massimo complessivo di Euro 260,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa fornendo:

- riferimenti e recapiti telefonici del cantiere e/o del tecnico incaricato delle riparazioni;
- copia del preventivo da cui risulti che la riparazione comporterà un fermo superiore agli 8 giorni;
- certificazione dello stato di malattia o della condizione di infortunio che impedisca allo skipper di condurre l'imbarcazione;
- riferimenti e recapiti telefonici del Soggetto Creditore delle Spese Portuali e/o di Guardianaggio.

H.2.7 SPESE DI ALBERGO

Qualora a seguito dell'avaria dell'imbarcazione e/o dei conseguenti lavori di riparazione da effettuarsi, non sia possibile pernottarvi a bordo, la Struttura Organizzativa prenoterà per il Contraente/Assicurato ed i suoi accompagnatori una sistemazione in albergo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione per il Contraente/Assicurato ed i suoi accompagnatori **fino ad un massimale complessivo di Euro 520,00 per sinistro e per anno assicurativo, e comunque con il limite di Euro 80,00 per persona e per notte ed un massimo di due pernottamenti a persona.**

Esclusioni

Sono escluse le spese diverse da quelle specificamente indicate (pernottamento e prima colazione).

Istruzioni

Informare immediatamente la Struttura Organizzativa del sinistro e della conseguente necessità, in modo che possa intervenire effettuando direttamente la prenotazione.

H.2.8 CONSULENZE MEDICHE

Qualora il Contraente/Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute in ragione di una malattia improvvisa e/o di un infortunio verificatisi in viaggio, al fine di stabilire eventuali ulteriori prestazioni da richiedere in proprio favore, dovrà contattare, direttamente o attraverso il medico intervenuto in loco, i medici della Struttura Organizzativa, comunicando loro l'accaduto, le proprie condizioni fisiche nonché i recapiti telefonici ed i riferimenti del medico locale già coinvolto.

Istruzioni

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa comunicando il nome dell'eventuale medico già intervenuto ed il suo recapito telefonico.

H.2.9 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI (Prestazione fornita ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento dell'imbarcazione).

Qualora il Contraente/Assicurato abbia necessità di comunicare con persone che si trovino in Italia e sia nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la Struttura Organizzativa provvederà a trasmettere il messaggio.

La Compagnia non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

Esclusioni

Sono esclusi i messaggi rivolti a persone a bordo di imbarcazioni.

Istruzioni

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa fornendo le informazioni necessarie per rintracciare il destinatario del messaggio urgente.

H.2.10. INTERPRETE O LEGALE A DISPOSIZIONE (Prestazione valida solo all'estero)

Qualora il Contraente/Assicurato, trovandosi all'estero:

- venisse ricoverato in ospedale per infortunio e/o per malattia improvvisa ed incontrasse difficoltà a comunicare nella lingua del luogo;
- fosse posto in stato di arresto o fosse minacciato di arresto in seguito ad incidente nella navigazione e necessitasse quindi di assistenza legale;

la Struttura Organizzativa provvederà

- ad inviare un interprete in loco, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi dell'interprete **fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro e per anno assicurativo;**
- a mettere a disposizione del Contraente/Assicurato un Legale, per il quale la Compagnia potrà anticipare **fino ad un massimo di Euro 520,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Esclusioni

Resta a carico del Contraente/Assicurato l'onorario del Legale.

Istruzioni

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa comunicando le proprie necessità e fornendo garanzie sufficienti nel caso di anticipazione di importi di denaro.

H.2.11 ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO DELL'IMBARCAZIONE VIA TERRA

Qualora il Contraente/Assicurato avesse necessità di trasportare la propria imbarcazione via terra, la Struttura

Organizzativa ne organizzerà il trasporto richiesto fino al punto indicato dal Contraente/Assicurato.

Esclusioni

Restano a carico del Contraente/Assicurato i costi del trasporto.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa fornendo i dati relativi al luogo in cui si trova l'imbarcazione nonché le ragioni della richiesta, seguendo poi le istruzioni ed le indicazioni comunicate dall'Operatore.

H.2.12 RECUPERO IMBARCAZIONE IN PANNE

Qualora l'imbarcazione, a seguito di avaria durante la navigazione, o comunque trovandosi distaccata dalla banchina, non possa continuare la navigazione, benché in condizioni di scafo integro e perfettamente galleggiante, la Struttura Organizzativa invierà personale qualificato per intervenire e se necessario rimorchiare l'imbarcazione stessa fino all'ormeggio nel porto più vicino.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese necessarie per rimorchiare l'imbarcazione fino al porto più vicino **per un massimale complessivo di Euro 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Gli interventi di Assistenza avverranno sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando Locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica.

L'organizzazione dell'intervento sarà effettuata sulla base delle disponibilità dei mezzi di assistenza necessari e solo in caso di condizioni meteo favorevoli.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa fornendo i dati relativi al luogo in cui si trova l'imbarcazione nonché le ragioni della richiesta, seguendo poi le istruzioni ed le indicazioni comunicate dall'Operatore.

H.2.13 RIENTRO SANITARIO

Qualora, a causa di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni del Contraente/Assicurato o di uno o più dei suoi accompagnatori, accertate tramite il contatto telefonico diretto del medico curante intervenuto sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, rendano necessario il trasporto dei soggetti interessati alla propria residenza o presso un ospedale in Italia, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto stesso, ivi compresa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria, in base a quanto indicato come più idoneo dai propri medici. Il trasporto potrà quindi avvenire con:

- a.aereo sanitario;
- b.aereo di linea di classe economica eventualmente in barella;
- c.treno in prima classe e, occorrendo in vagone letto;
- d.autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Compagnia terrà interamente a proprio carico i costi di organizzazione e realizzazione del trasporto.

Esclusioni

Non danno luogo alla prestazione:

- a.le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate in loco o comunque non impediscono al Contraente/Assicurato o al suo accompagnatore di proseguire il viaggio;
- b.le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali.

Istruzioni

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa fornendo i dati relativi al luogo in cui si trova il Contraente/Assicurato, le ragioni della richiesta, i riferimenti del medico già intervenuto ed il suo recapito telefonico, seguendo poi le istruzioni ed le indicazioni comunicate dall'Operatore.

H.2.14 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora il Contraente/Assicurato, nel corso della navigazione, venga ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto di andata e ritorno, se ferroviario di prima classe, o se aereo di classe economica, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso il Contraente/Assicurato ricoverato.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese dei biglietti.

Esclusioni

Restano a carico del Contraente/Assicurato le spese di soggiorno del familiare.

Istruzioni

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa fornendo i dati relativi al luogo di ricovero del Contraente/Assicurato, le ragioni della richiesta, nonché i riferimenti dei medici già intervenuti ed il loro recapito telefonico, seguendo poi le istruzioni ed le indicazioni comunicate dall'Operatore.

H.2.15 SEGRETERIA AUTOMATICA

Qualora il Contraente/Assicurato volesse essere informato ed aggiornato circa le principali scadenze delle operazioni e delle pratiche relative all'imbarcazione, la Struttura Organizzativa se ne occuperà comunicando tramite lettera al momento opportuno le diverse scadenze relative al pagamento delle polizze assicurative ed all'effettuazione delle revisioni obbligatorie.

Esclusioni

La Garanzia non copre le scadenze non legate all'imbarcazione.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa richiedendo l'attivazione del servizio e fornendo i dati necessari per la sua realizzazione.

H.2.16 INFORMAZIONI PRONTE

(Servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora il Contraente/Assicurato avesse bisogno di consigli o informazioni relative a:

- a.questioni meteorologiche;
- b.porti ed attracchi sul territorio italiano;
- c.assistenza nella prenotazione o verifica di disponibilità di posti barca nei porti di Italia, Costa Azzurra, Corsica;
- d.assistenza nella prenotazione a terra di alberghi, aertaxi, aerei;

la Struttura Organizzativa supporterà il Contraente/Assicurato tramite contatto telefonico ed attraverso l'uso del sistema informativo di cui dispone.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa domandando le informazioni necessarie e fornendo i dati richiesti dall'Operatore.

H.2.17 PREVISIONI METEO PERSONALIZZATE

(Servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora il Contraente/Assicurato necessitasse di informazioni o consigli relativamente ai seguenti argomenti:

- a.previsioni meteorologiche specifiche per la zona di interesse;
- b.rapporto degli avvisi di burrasca specifici per la zona di interesse;

la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa domandando le informazioni necessarie e fornendo i dati richiesti dall'Operatore.

H.2.18 CONSULENZA PER LE MANOVRE DI INGRESSO IN PORTO

(Servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora il Contraente/Assicurato necessitasse di informazioni o consigli relativamente ai seguenti argomenti:

- a. caratteristiche e coordinate del porto di interesse (profondità del mare, dimensioni e servizi del porto, ecc.);
- b. prescrizioni previste per le manovre di avvicinamento e ingresso in porto;

la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

Istruzioni

Contattare la Struttura Organizzativa domandando le informazioni necessarie e fornendo i dati richiesti dall'Operatore.

ART. H.3 - COME CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Compagnia mette a disposizione dei suoi Assicurati la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24.

In caso di necessità, l'Assicurato deve collegarsi con la Struttura Organizzativa, in qualsiasi momento, di giorno o di notte, per 365 giorni all'anno, esclusivamente al seguente numero

TELEFONO 02.58286208

Per contattare la Struttura Organizzativa dall'estero, comporre il **58286208** preceduto dai seguenti prefissi:

**Cipro 00 39 2 Francia 19 39 2 Grecia 00 39 2
Spagna 07 39 2 Svizzera 00 39 2**

Nel corso della navigazione il collegamento con la Struttura Organizzativa può essere effettuato tramite le stazioni radio costiere utilizzando le **frequenze VHF o HF** sui canali prestabiliti e richiedendo il successivo collegamento telefonico con il **58.286**.

Qualsiasi corrispondenza relativa a questo servizio dovrà essere inviata a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Yacht Alliance 2U ITAS Mutua Piazza Trento, 8
20135 MILANO**

IMPORTANTE!

Contattando la Struttura Organizzativa comunicare con precisione i seguenti dati:

- la natura del problema (sanitario o tecnico);
- il proprio cognome e nome;
- il numero della propria polizza;
- l'indirizzo del luogo da cui effettua la chiamata ed il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà richiamare nel corso dell'assistenza.

L'Assicurato dovrà seguire attentamente le istruzioni per la richiesta di assistenza indicate per ogni prestazione.

OGNI PRESTAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE RICHIESTA ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CHE INTERVERRÀ DIRETTAMENTE.

Condizioni Particolari vavevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

ESTRATTO DELLO STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

Documento alla firma per sottoscrizione del Contraente

Dichiarazioni del Contraente:

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto ed esaminato prima della sottoscrizione del presente contratto la Nota Informativa dell'art. 185 del D.Lgs 07/09/2005 n. 209.
- di conoscere e di accettare i termini e le condizioni generali e particolari allegate che riconosce di aver ricevuto.

Il Contraente

Clausole da approvare specificatamente per iscritto:

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti: ART. A.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE A; ART. A.3.4 COSTI SOSTENUTI PER EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO; ART. B.1 - GUERRE, SCIOPERI, TERRORISMO E RISCHI ASSOCIATI (esclusioni previste nell'ambito del London Market); ART. B.3 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE B; ART. B.4 - RECESSO; ART. C.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE C; ART. D.3 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE D; ART. E.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE E; ART. F.2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE F; ART. G.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO; ART. G.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO; ART. G.7 - CESSIONE O TRASFERIMENTO DELL'ASSICURAZIONE; ART. G.9 - CATTURA E SEQUESTRO; ART. G.10 - ULTERIORI CLAUSOLE (G.10.1 -CLAUSOLE DI ESCLUSIONE (CL 370/380): G.10.1.1 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE (CL 370) RIGUARDANTE LA CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE e G.10.1.2 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE (CL 380) RIGUARDANTE LE ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE, ELETTROMAGNETICHE E GLI ATTACCHI CIBERNETICI); ART. G.12.1 - DENUNCIA DI SINISTRO; ART. G.12.3 - PREVENTIVI DI RIPARAZIONE E CAPITOLATI; ART. G.15 - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE; ART. G.16 - LEGGE APPLICABILE; ART. G.17 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE; ART. H.1 - PRESTAZIONI DELLA GARANZIA - CONDIZIONI DI OPERATIVITA' E LIMITI

Il Contraente


ITAS Mutua ed il Contraente convengono che:

La Polizza, comprensiva della Scheda di Copertura (delle eventuali Schede di Copertura sostitutive) e di ogni Modifica Contrattuale della Polizza stessa costituisce un documento unico ed inscindibile e tutti i termini e locuzioni ai quali venga attribuito un significato specifico manterranno tale significato ovunque siano menzionati.

Il Questionario, unitamente ad ogni informazione fornita dall'Assicurato, costituirà parte integrante e sostanziale della Polizza.

Gli Assicuratori garantiranno la copertura assicurativa descritta in questa Polizza, limitatamente ai Termini ed alle Condizioni indicati nella Polizza stessa, per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura e per ogni successivo periodo per il quale sarà corrisposto dal Contraente ed accettato dagli Assicuratori un premio.

Il Contraente


Ermanno Grassi
Il Direttore Generale
ITAS MUTUA



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppooitas.it - segreteria.dirgen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

